

Anno XXII n° 22

30 Novembre 2015

## IN QUESTO NUMERO

1. **Sindacato Provinciale Pensionati della Confagricoltura - Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato.**
2. **"Patentino" per macchine agricole.**
3. **Avviso agli Associati: PSR Riunioni Tecniche Zonali.**
4. **Sicurezza sul lavoro: Sentenza Corte Costituzionale. La negligenza non esclude la responsabilità del datore di lavoro .**
4. **Errata Corrige - Voucher e sostegno al reddito.**
5. **Nuova classificazione per Aziende Agrituristiche.**

### **1) Sindacato Provinciale Pensionati della Confagricoltura Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato**

E' convocata, per il giorno domenica 13 dicembre 2015, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno **lunedì 14 dicembre 2015**, alle **ore 10.00**, in seconda convocazione, presso Confagricoltura Bologna, (Via Tosarelli n. 155, Villanova di Castenaso), **l'Assemblea Generale Ordinaria dei Pensionati della Confagricoltura.**

L'Assemblea avrà il seguente *Ordine del Giorno*:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Attività del Sindacato Pensionati;
- 3) Attività del CUPLA Provinciale;
- 4) Piano Sanitario Provinciale AUSL Bologna;
- 5) Varie ed eventuali.

*Il Presidente*

*Giovanni Venturi*

### **2) Avviso agli Associati: PSR Riunioni Tecniche Zonali.**

Si avvisano i Sig.ri Associati che la Regione Emilia Romagna, con decorrenza 1° Gennaio 2016, ha approvato i bandi unici del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per l'adesione agli impegni agroambientali tra cui Produzione integrata e Conversione a pratiche e metodi biologici... Al fine di informare adeguatamente gli associati sulle opportunità offerte dai bandi, Confagricoltura Bologna organizza una serie di incontri tecnici nelle zone, con la presenza del Presidente Gianni Tosi. Il calendario previsto è il seguente:

**Imola:** il giorno **14 dicembre p.v., alle 17.30** presso la sede C.A.I.P., in via Provinciale Selice, n. 43, Imola (Bologna).

**San Giovanni:** il giorno **15 dicembre p.v., alle ore 17.30**, presso la Casa Grande del Consorzio dei Partecipanti, in Caradona, n. 1, San Giovanni in Persiceto (Bologna).

**Bologna:** il giorno **21 dicembre p.v., alle ore 17.30**, presso la Sala Riunioni della Sede di Villanova di Castenaso, via Tosarelli n. 155

Tutti i soci sono invitati a partecipare

### 3) "Patentino" per macchine agricole.

L'accordo tra Governo e Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce la necessità di conseguire una specifica abilitazione, detta «Patentino», per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, siano essi lavoratori autonomi o subordinati.

La patente di guida non basta per assolvere all'obbligo richiesto dai disposti del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08), essa infatti riguarda gli aspetti legati alla circolazione stradale mentre il "patentino" si riferisce a norme specifiche e a corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nei luoghi di lavoro.

Con il decreto milleproroghe, il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione per l'uso delle macchine agricole è stato **prorogato al 31 dicembre 2015** (il precedente termine era indicato per il 22 marzo 2015). Il "patentino" diviene pertanto obbligatorio per la conduzione di trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo).

L'abilitazione è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale, comprese prove dimostrative in campo e non è necessaria solo dove non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo delle macchine.

Rientrano in questa ristretta casistica le operazioni di semplice spostamento a vuoto, il rimessaggio e le manutenzioni ordinarie e straordinarie di officina. Occorre inoltre specificare che per «macchine agricole» devono intendersi tutte le attrezzature di lavoro citate nell'Accordo 22 febbraio 2012 che hanno effettivo utilizzo in ambito agricolo e forestale.

Quindi, anche una macchina per movimento terra, ad esempio una pala gommata, utilizzata in campagna va intesa come macchina agricola e chi la guida dovrà attenersi alle scadenze previste per il settore agricolo.

Per ottenere il "Patentino" occorre frequentare un corso di formazione tecnico-pratico completo, i cui contenuti e durata complessiva variano a seconda del tipo di attrezzatura utilizzata e sostenere una prova di verifica finale.

L'abilitazione così ottenuta si estende anche all'uso di eventuali attrezzi montati sul mezzo per effettuare lavori agricoli.

Scadenze:

- A) I **lavoratori autonomi o subordinati che per la prima volta**, a partire dal **31 dicembre 2015**, utilizzeranno le attrezzature di lavoro citate nell'Accordo e che non hanno formazione pregressa o esperienza documentata, sono tenuti a frequentare da subito (ossia prima del conferimento dell'incarico) il corso completo per l'abilitazione professionale.
- B) I **lavoratori autonomi o subordinati che guidano trattori e altre macchine agricole da almeno due anni** e solo relativamente al settore agricolo dichiarano con autocertificazione la propria esperienza pregressa, avranno come scadenza il **13 marzo 2017** per frequentare il solo corso di aggiornamento (minimo 4 ore).
- C) I **lavoratori autonomi o subordinati** che alla data del **31 dicembre 2015** utilizzano già una attrezzatura (di cui all'Accordo), ma **non possono a dimostrare una esperienza pregressa almeno pari a 2 anni** o non hanno alcuna formazione pregressa, devono **effettuare il corso completo di abilitazione professionale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (ossia entro il 31 dicembre 2017)**;
- D) I lavoratori autonomi o subordinati che alla data del **31 dicembre 2015** hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell'Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (quindi entro il 31 dicembre 2020 – circ. Min. Lavoro del 10 giugno 2013).  
Il corso di aggiornamento avrà validità pari a 5 anni;
- E) I lavoratori autonomi o subordinati che alla data del **31 dicembre 2015** hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell'Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (quindi entro il 31 dicembre 2017).

Il corso di aggiornamento avrà validità pari a 5 anni. I lavoratori che entro il 31 dicembre 2017 NON hanno effettuato tale corso di aggiornamento, dovranno effettuare il corso completo per l'abilitazione professionale.

(S. Casini)

#### **4) Sicurezza sul lavoro: Sentenza Corte Costituzionale.**

##### **La negligenza non esclude la responsabilità del datore di lavoro**

Con sentenza n. 22413 del 3 novembre scorso, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro e, in particolare, sulle conseguenze dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche. Il caso riguardava un lavoratore, operaio di un cantiere edile, deceduto a seguito caduta da una scarpata nei pressi della quale stava operando, privo della fune di trattenuta.

La Corte territoriale aveva ritenuto che il mancato utilizzo, da parte del lavoratore, di tale fune, che pure era disponibile alla sommità della scarpata, rappresentava un comportamento anomalo ed imprevedibile tale da escludere il nesso causale tra l'obbligo datoriale di vigilanza e l'evento mortale accaduto.

La corte, perciò rigettava la domanda di *risarcimento dei danni* avanzata nei confronti della società datrice e dei suoi preposti alla sicurezza. In sede di ricorso in Cassazione, la difesa del ricorrente contestava che non poteva essere considerata imprevedibile od anomala l'imprudenza del lavoratore non aveva utilizzato la fune di trattenuta, essendo tale comportamento del tutto prevedibile dal datore di lavoro e comunque non assumeva rilievo il concorso di colpa dello stesso, essendo il datore di lavoro tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua *imprudenza e negligenza*.

La Corte, nell'accogliere tali argomentazioni, ha chiarito che "*in materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.*

*Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche.*

*Non rilevando il concorso di colpa del lavoratore, visto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.* Pertanto, l'omissione di cautele da parte dei lavoratori, non è sufficiente ad escludere la condotta colposa del datore di lavoro che non abbia provveduto, pur avendone la possibilità, all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite suoi *preposti*, sul rispetto della loro osservanza.

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli dovuti ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'*infortunio* occorso al lavoratore, sia quando non adotti le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

In definitiva, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha alcun effetto esimente per l'imprenditore.

Quindi, appare quanto mai opportuno che l'imprenditore pretenda la stretta osservanza delle norme di sicurezza da parte del lavoratore ma anche che il lavoratore non solo rispetti le disposizioni ma prenda parte attiva al miglioramento della sicurezza con comportamenti responsabili e consapevoli.

(M. Aurigi)

#### **5) Errata Corrige - Voucher e sostegno al reddito.**

Pubblichiamo errata corrige del secondo capoverso dell'articolo apparso sullo scorso numero del Bologna Agricola Informa,

" ... In estrema sintesi, le nuove regole (art. 48 D. Lgs. citato) prevedono quali prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative che non danno luogo, avuto riguardo alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile; fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative effettuate con i buoni lavoro non possono per ciascun singolo committente superare i 2.000 euro ...".

(M. Mazzanti)

## 6) Nuova classificazione per Aziende Agrituristiche.

Agriturist Bologna

Associazione Nazionale per l'Agriturismo,  
l'Ambiente e il Territorio



# Nuova classificazione per Aziende Agrituristiche

A seguito della riunione tenutasi in data 9 novembre 2015 presso la sede di Villanova di Castenaso, abbiamo pensato di essere presenti presso le sedi zionali per incontrare gli operatori agrituristici che avessero necessità di delucidazioni in merito al nuovo sistema di classificazione e alla compilazione dei questionari.

A tal fine sono state fissate le seguenti date e luoghi:

- Lunedì 7 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 presso l'ufficio zona di Imola
- Lunedì 14 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 presso l'ufficio zona di Bazzano
- Lunedì 21 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 presso la sede di Villanova di Castenaso



Via Tosarelli 155  
Villanova di Castenaso (BO)  
Tel.: 051783901  
Fax: 051783939  
Posta elettronica:  
f.boni@confagricolturabologna.com

Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04  
n. 46 art. 1, comma 2  
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna  
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti  
Redazione: Maria Stefania Devescovi  
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori  
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: [www.confagricoltura.org/bologna](http://www.confagricoltura.org/bologna)